

# **D'AZEGLIO SERVIZI SRL**

*Consulenza alle imprese*

Bologna, lì 21 dicembre 2018

*AI CLIENTI  
LORO INDIRIZZI*

## **CIRCOLARE NR. 21/2018**

### **I CHIARIMENTI DAI FORUM FISCALI**

Nel corso del mese di novembre l'Agenzia delle entrate ha fornito una serie di chiarimenti pubblicati sul sito dell'Agenzia stessa nella forma delle *faq*. Di seguito si offre una sintesi di quelle di maggiore interesse per le imprese.

<b>Indicazione in FE del numero e data dichiarazione d'intento ricevuta</b>	Può essere utilizzato uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale". Se si utilizza una delle procedure gratuite dell'Agenzia delle entrate questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù "Altri dati" della sezione "Dati della fattura"
---	---

Si evidenzia che le specifiche "arricchite" formulate da Assosoftware suggeriscono invece l'utilizzo dei campi contenuti nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e più nel dettaglio: <TipoDato> denominato "**AswDichInt**" ; <RiferimentoTesto> valorizzato con il protocollo della Dichiarazione intento, seguito da "/" e dall'**anno dichiarazione**; <RiferimentoNumero> valorizzato con il **progressivo** della Dichiarazione intento; <RiferimentoData> valorizzato con la data della Dichiarazione intento.

<b>Operazioni fuori campo (ad esempio regime monofasico editoria – articolo 74)</b>	L'emissione della fattura non è obbligatoria. È tuttavia confermata la possibilità di emetterla utilizzando la natura " <b>Nz</b> "
---	--

<b>Fattura emessa verso una partita Iva inesistente o cessata</b>	Nel primo caso (partita Iva inesistente all'Anagrafe tributaria) la fattura viene scartata e quindi si considera non emessa. Nel secondo (partita Iva cessata) la fattura si considera correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l'Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell'operazione
---	--

<b>Moduli polivalenti ricevute/fatture fiscali dal 2019 (ed esempio alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso privati)</b>	Per effetto del D.P.R. 696/1996 l'emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino può sempre essere sostituita dall'emissione della fattura; conseguentemente non è obbligatorio l'uso degli stampati fiscali ex D.M. 28 gennaio 1983. Nel caso di emissione della fattura questa dovrà avvenire invece esclusivamente in modalità elettronica (non potrà essere utilizzato in sostanza il bollettario polivalente). I predetti stampati fiscali potranno essere eventualmente utilizzati solo dagli
---	---

	operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015
--	---

Si ritiene utile osservare e aggiungere come il modulo polivalente ancorché, da una parte, non possa più essere utilizzato come fattura dal 2019 (che dovrà essere necessariamente elettronica), dall'altra, la ricevuta fiscale (purché integrata con i dati della controparte) potrà rappresentare idonea documentazione per emettere fatturazione differita entro il 15 del mese successivo (si ricorda che detta possibilità è ammessa dal 2013 anche per le prestazioni di servizio).

È obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?	In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche - obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell'articolo 39, D.P.R. 633/1972 – sia analogiche.  Inoltre, <b>la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E/2013, proseguire ininterrottamente</b> , a condizione che sia garantita l'identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39, D.P.R. 633/1972
--	---

In presenza di fatture elettroniche, in sostanza, non è più necessario adottare registri sezionali al fine di evitare l'obbligo di conservazione sostitutiva a norma anche delle fatture cartacee. **La conservazione sostituiva a norma è obbligatoria solo per le elettroniche.**

Fatture per passaggi interni contabilità separate	È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite Sdl
Autofatture per omaggi o autoconsumi	È confermato che vanno gestite in modalità elettronica tramite Sdl
Acquisti in <i>reverse charge</i>	È confermato che quelli <b>intracomunitari</b> (di beni e servizi) passano per l'esterometro ( <i>idem</i> per le autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per gli acquisti da extra UE).  Per gli <b>acquisti interni</b> per i quali l'operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura "N6" in quanto l'operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una "integrazione" della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia delle entrate ha già chiarito con la circolare n. 13/E/2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo Iva dell'operatore che effettua l'integrazione sia nel campo del cedente/prestatore sia in quello del cessionario/committente – <b>può essere inviato al Sdl</b> e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione

Si ritiene che le risposte ai 3 casi sopra indicati **non siano sufficienti a spiegare come operare concretamente nella compilazione elettronica dei documenti**. Si attendono al riguardo supplementi di spiegazioni da parte dell'Agenzia delle entrate. In merito al *reverse charge* per gli acquisti interni si noti che si parla di "una modalità alternativa". Non è ancora detto, quindi, che quanto indicato rappresenti l'unica soluzione praticabile (soluzione peraltro ingestibile dal punto di vista operativo poiché l'integrazione andrebbe effettuata al più tardi entro 15 giorni dal ricevimento della fattura e comunque con riferimento al mese di ricevimento). Si è in attesa, in sostanza, di una conferma circa la possibilità di applicare il *reverse charge* semplicemente attraverso le annotazioni da operare nei registri Iva (soluzione che – attraverso i sezionali – renderebbe meno problematica la gestione della citata tempistica).

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl